

SCHEMA

ACCORDO TRA LA REGIONE BASILICATA E L'AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA PER LA COOPERAZIONE FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE IN BASILICATA.

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la Regione Basilicata, Presidenza della Giunta regionale, avente sede in Potenza, via V. Verrastro n. 4, codice fiscale: 80002950766,

E

l'Agenzia di Promozione Territoriale Basilicata (APT), avente sede in Matera, Via De Viti De Marco 9, codice fiscale 80005050762,

PREMESSO CHE

- la Regione Basilicata:
 - esercita funzioni in materia di turismo regionale (L.R. n. 7/2008), di cultura (L.R. n. 22/1988), di spettacolo (L.R. n. 37/2014) e di patrimonio culturale e di archeologia industriale (rispettivamente L.R. n. 27/2015 e L.R. n. 31/2017);
 - promuove forme di cooperazione con soggetti pubblici per la realizzazione di azioni sinergiche nei settori di cui alle norme suddette, secondo principi di leale collaborazione e di mutuo riconoscimento;
 - considera la dimensione culturale un fondamentale perno di crescita, di sviluppo qualificato e riconosce nella cultura, nel patrimonio culturale e nello spettacolo gli strumenti fondamentali di libertà creativa per la crescita culturale, l'aggregazione e l'integrazione sociale, per lo sviluppo economico, per la creazione di nuova occupazione;
 - promuove la fruizione collettiva della cultura al fine di garantire il diritto e l'accesso ai valori della conoscenza da parte dell'intera comunità regionale attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - sostiene la valorizzazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale in quanto insieme di beni di primario valore etico, storico e sociale, rappresentativo di una insopprimibile consistenza ideale e civile perché matrice di identità e determinante strumento di sviluppo;
- l'Agenzia di Promozione Territoriale:
 - ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione, ai sensi della L.R. n. 7 del 4 giugno 2008;
 - in raccordo con la programmazione regionale promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e

paesaggistiche locali, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico sostenibile;

- nell'ambito delle linee guida di Promozione Turistica si raccorda con le altre azioni regionali nei diversi settori di interesse turistico;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Basilicata:
 - esercita funzioni di programmazione ed impulso promozionale nei settori della cultura, dello spettacolo e del patrimonio culturale e archeologico industriale, rispetto al quale ritiene opportuno e strategico implementare un coinvolgimento dell'APT, finalizzato alla promozione e valorizzazione della Basilicata e del suo tessuto imprenditoriale attraverso un'adeguata sensibilizzazione degli organismi e degli operatori di settore;
 - ritiene opportuno instaurare strategie aggiuntive ed integrative ai rapporti di collaborazione in essere con l'APT, finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso l'apporto offerto dalle programmazioni delle attività culturali multiple;
- le Parti condividono che è opportuno:
 - implementare azioni di sviluppo integrato che consentano il potenziamento turistico mediante la valorizzazione delle eccellenze culturali, storiche, architettoniche, nonché degli organismi che operano nei settori della cultura, dello spettacolo, delle arti creative, del patrimonio culturale e archeologico industriale;
 - attuare una forma di cooperazione tra le parti secondo criteri di semplificazione ed efficacia delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi del presente accordo e alla massimizzazione dei risultati di comunicazione e promozione delle iniziative poste in essere, al fine di rafforzare il posizionamento della Basilicata nel segmento del turismo culturale;
 - procedere all'attuazione dell'azione di collaborazione, finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'oggetto, mediante un coordinamento tenuto dal responsabile dell'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione;

RITENUTO CHE:

- la Regione Basilicata e l'APT intendono implementare una collaborazione avente la finalità di favorire l'attrattività turistica del territorio e di rafforzare lo sviluppo turistico regionale, mediante azioni volte a coinvolgere nel processo di sviluppo turistico l'insieme delle risorse culturali, dello spettacolo e del patrimonio culturale ed archeologico industriale;

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 241/1990: "accordi tra pubbliche amministrazioni", che stabilisce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di disciplinare tramite apposito accordo di diritto pubblico lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 7 della L.R. n. 27/2015;
- l'art. 13 della L.R. n. 37/2014;
- l'art. 3 della L.R. n. 31/2017;
- l'art. 6 della L.R. n. 22/1988;

- gli artt. 3 e 11 della L.R. n. 7/2008;

Tutto ciò premesso, considerato e visto le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

I firmatari del presente Accordo si impegnano ad implementare una collaborazione avente la finalità di rafforzare l'offerta turistica regionale, nonché di favorire l'attrattività del territorio, mediante azioni volte a coinvolgere nel processo di sviluppo turistico l'insieme delle risorse culturali multiple.

Art. 3 - OBIETTIVI

L'obiettivo principale è l'incremento e l'accrescimento dello sviluppo turistico regionale attraverso azioni che intersecano i settori della cultura, dello spettacolo, delle arti creative e del patrimonio culturale ed archeologico industriale.

La collaborazione consentirà di favorire l'attrattività turistica del territorio, attraverso il coinvolgimento e l'operosità delle rispettive Istituzioni.

Le Parti dichiarano di condividere in particolare i seguenti obiettivi:

- l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso l'apporto offerto dalle programmazioni delle attività culturali multiple;
- l'interazione nella gestione, monitoraggio e promozione delle azioni derivanti dagli strumenti di programmazione regionale in materia di cultura, spettacolo e patrimonio culturale e di archeologia industriale;
- l'implementazione di azioni di sviluppo integrato che consentano la valorizzazione e l'accrescimento dell'offerta culturale e turistica;
- lo sviluppo del turismo regionale, l'attrattività turistica attraverso l'interazione con i settori della cultura, dello spettacolo, delle arti creative e del patrimonio culturale e di archeologia industriale della Basilicata;
- la qualificazione e la promozione dell'offerta turistica della Basilicata in un'ottica di sistema integrato con i settori culturali di cui al presente accordo.

Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano reciprocamente: - a mettere in atto, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le iniziative necessarie al miglior esito degli obiettivi; - ad adottare un metodo di lavoro fondato sul principio della cooperazione tra le parti secondo criteri di semplificazione ed efficacia delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi del presente accordo;

Il coordinamento generale delle attività di cui al presente accordo è tenuto dal Responsabile dell'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e Cooperazione; l'organizzazione della

struttura dell'APT, afferente lo svolgimento delle attività, è tenuta dal Direttore generale dell'agenzia medesima.

La direzione del coordinamento si esercita mediante indicazioni, impartite dall'Amministrazione regionale al referente dell'APT, afferenti a direttive, sistemi di gestione e controllo dei processi amministrativi, modalità e procedure operative inerenti le azioni oggetto di cooperazione del presente accordo, nonché, mediante condivisione di proposte da parte dell'APT finalizzate alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.

Le attività che saranno oggetto di gestione da parte dell'APT saranno definite, selezionate e trasferite dall'Amministrazione regionale, di volta in volta, mediante provvedimenti, atti e comunicazioni formali, in funzione della finalità del settore oggetto di attuazione, della fonte finanziaria e degli scopi specifici e peculiari degli obiettivi.

Nell'ambito del coordinamento l'Amministrazione regionale periodicamente procederà, tra l'altro, alla verifica dello stato di attuazione delle attività in essere e programmate, nonché delle iniziative volte al perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Le Parti provvederanno, ciascuno per la propria competenza, all'adempimento delle procedure degli atti e dei provvedimenti amministrativi volti compimento delle azioni di cui al presente accordo, nonché, si impegneranno a collaborare per la buona riuscita delle attività concordate.

Art. 5 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata biennale, con rinnovi biennali taciti allo scadere del periodo, salvo diversa determinazione.

Al venir meno delle condizioni poste dal presente accordo, ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recessione motivata.

Art. 6 – RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

La Regione Basilicata provvede a trasferire all'APT le attività da svolgere riguardanti le iniziative finanziate nell'ambito delle programmazioni regionali dei settori di competenza riguardanti il presente accordo.

Nello specifico, trattasi di azioni afferenti all'ammissione a finanziamento di progetti, di iniziative, di piani, di programmi e di avvisi pubblici, nell'ambito dei vari settori oggetto del presente accordo, con provvedimenti e atti amministrativi regionali.

L'APT si impegna a fornire la propria attività attraverso la struttura, gli spazi, il personale e i mezzi necessari a garantire lo svolgimento delle procedure e dei processi amministrativi trasferiti, secondo i criteri di semplificazione ed efficacia.

Al fine di consentire l'attuazione dell'Accordo e il necessario supporto al personale dell'APT per lo svolgimento delle attività di gestione e rendicontazione di che trattasi, l'Amministrazione regionale potrà mettere a disposizione opportuna forza lavoro in termini di risorse umane.

Art. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle Parti secondo principi di liceità per sole finalità istituzionali ad esse assegnate da specifiche norme individuate nel presente accordo e nelle successive intese operative, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente del Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General

Data Protection Regulation) e del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali -, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

In particolare, le Parti si obbligano a trattare i dati personali reciprocamente forniti, sia oggetto di trasmissione che di condivisione di archivi, rientranti nella tipologia dei dati comuni, in quanto Titolari autonomi del trattamento e per le sole finalità istituzionali connesse all'attuazione del presente accordo.

Le Parti pertanto, in relazione ai predetti dati, assumeranno nell'ambito della propria organizzazione la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei rapporti intercorrenti tra di esse che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti (organismi culturali, operatori dello spettacolo, etc.), assicurando la tutela degli interessati e adottando le necessarie misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati in esecuzione del presente accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme

alle finalità indicate. In particolare, le Parti si obbligano ad assicurare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, il rispetto di tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei dati, operando ogni necessario e previsto controllo dei trattamenti svolti, oltre che dal proprio personale autorizzato, da eventuali rispettivi Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR (soggetti esterni, in esecuzione di contratti di appalto, contratti di collaborazione o altra tipologia di rapporti).

Le Parti si obbligano ad attuare il divieto assoluto di utilizzo dei dati impiegati nella realizzazione del presente accordo per finalità di carattere commerciale, assicurando che tale obbligo sia rispettato dai soggetti che, a vario titolo, vengono in possesso di detti dati.

A tal uopo le Parti, in quanto Titolari autonomi del trattamento, condividono il principio di responsabilità individuale, nel senso che la parte eventualmente responsabile del trattamento dei dati non conforme assume in toto la responsabilità nei confronti dei terzi, senza alcun vincolo di solidarietà con l'altra Parte.

PER LA REGIONE BASILICATA

PER L'AGENZIA DI PROMOZIONE
TERRITORIALE DELLA BASILICATA